



E.P.S.
ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA

ASSOCIAZIONE VENATORIA

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 1942 - G.U. n. 63 del 5 marzo 1979

SEZIONE REGIONALE EMILIA - ROMAGNA

PROTOCOLLO n. 14/17

Bologna, 06/03/17

REGIONE EMILIA ROMAGNA

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA
E PESCA**

Alla C. A. dell'Assessore, Dott.ssa Simona Caselli

e p.c.

**SERVIZIO ATTIVITA' FAUNISTICO
VENATORIE E PESCA**
Servizio Programmazione e Sviluppo Locale
Integrato

Resp. Arch. Maria Luisa Bargossi

**SERVIZIO ATTIVITA' FAUNISTICO
VENATORIE E PESCA**
Servizio Programmazione e Sviluppo Locale
Integrato
Organizzazione degli ambiti territoriali di caccia
e programmazione dell'attività faunistico
venatoria

Resp. Dott.ssa Maria Cristina Benassi

**SERVIZIO ATTIVITA' FAUNISTICO
VENATORIE E PESCA**
Servizio Programmazione e Sviluppo Locale
Integrato
Pianificazione faunistica e Osservatorio per la
gestione della fauna selvatica

Resp. Dott.ssa Maria Luisa Zanni

**Oggetto: Osservazioni in merito al capitolo riguardante gli istituti privati contenuto nella
proposta di Piano Faunistico (Pianificazione: Obiettivi gestionali e azioni) presentato
in data 17 febbraio 2017.**



www.epsitalia.net | emiliaromagna@epsitalia.net

Associazione Venatoria (D.P.R. 23.12.1978, n. 1942 - G.U. n. 63 del 5.03.1979) cod. 53428NYX Anagr. Naz. delle Ricerche
Via Del Monte 10, 40126 Bologna



Avendo attentamente esaminato il documento in oggetto, la scrivente Associazione porta a conoscenza di codesta Amministrazione le osservazioni di seguito evidenziate.

1) Scostamento dalle previsioni della legge nazionale n. 157/92 per ciò che attiene la percentuale di territorio da destinare agli istituti privati.

L'inserimento delle Zone e i Campi per l'addestramento, l'allenamento e le Gare dei cani (par. 3.3.3) nella quota parte del territorio destinabile agli istituti privati si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 5 della legge nazionale secondo il quale la percentuale massima del 15% è destinabile interamente alle aziende faunistico venatorie, agriturismo venatorie ed ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, mentre le Zone addestramento cani rientrano nel rimanente territorio a gestione programmata della caccia.

2) Meccanismo di calcolo della superficie destinabile alle Aziende faunistico venatorie.

Il vincolo aggiuntivo inserito nel meccanismo di calcolo della superficie destinabile alle Aziende faunistico venatorie nelle unità territoriali provinciali (pag. 89) che recita "*Detta percentuale, qualora l'ATC interessi più di un comprensorio omogeneo, sarà calcolata nelle diverse porzioni in cui si articola il territorio dell'ATC rispetto ai comprensori omogenei, al fine di evitare anomali addensamenti di AFV nelle diverse sub-unità che compongono la superficie di competenza dell'ambito.*" vanifica di fatto qualsiasi possibilità di istituzione di nuove AFV o ampliamento di quelle esistenti come invece sarebbe possibile secondo quanto previsto dalla Tabella 3.3.1-T2.

3) Distanza tra le AFV e tra le AFV e le ZRC.

L'imposizione di una distanza prestabilita tra i confini delle AFV e tra i confini di queste e le ZRC (pag. 90) senza possibilità di deroghe tecnicamente motivate risulta criticabile stanti le funzioni attribuite alle AFV dalla normativa vigente e la gestione effettivamente svolta da tale istituto.

4) Rendicontazione dei danni causati alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e delle attività di prevenzione realizzate.

Si tratta di una disposizione (Pianificazione delle attività gestionali, pag. 90) che non tiene conto delle peculiarità che caratterizzano il rapporto tra i concessionari delle AFV e gli agricoltori i cui terreni sono inclusi nella superficie aziendale, aggravando il carico burocratico per le Aziende stesse senza determinare un effettivo vantaggio per l'Ente pubblico. E' il caso di ricordare che il rapporto tra concessionario e agricoltore è diretto e che il risarcimento dei danni ed il costo della prevenzione sono totalmente a carico del concessionario il quale decide le modalità con cui affrontare questi aspetti gestionali in base agli strumenti che ha a disposizione. Infatti non sempre i danni vengono "saldati" attraverso erogazione di denaro ma anche attraverso altre forme di risarcimento non immediatamente quantificabili economicamente (ad es. carne di selvaggina, ripristino campi con mezzi di proprietà del concessionario, ecc.). La suddetta disposizione dovrebbe essere cancellata e comunque il suo mancato adempimento non può essere considerato un elemento di valutazione per la revoca della concessione.

Le previsioni appena citate, qualora approvate in via definitiva, risulterebbero ingiustificatamente penalizzanti per gli istituti privati, in contrasto con il ruolo ad essi affidato dal quadro normativo, ruolo



ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA



Pagina 3 di 3 Osservazioni al Piano faunistico.docx

che le AFV afferenti alla scrivente Associazione hanno dimostrato di assolvere pienamente attraverso la conservazione degli ambienti naturali e semi-naturali e della fauna.

Va ricordato che i miglioramenti ambientali messi in atto dagli istituti privati sono spesso assai più importanti rispetto a quelli necessari per ottenere la concessione ed il rinnovo delle aziende secondo quanto previsto dalle direttive regionali ed indubbiamente più rilevanti di quelli attuati nel territorio a gestione pubblica della caccia. Per sottolineare questo aspetto basti ricordare che la quasi totalità dei ripristini ambientali creati attraverso l'utilizzo dei fondi europei sono stati realizzati dalle AFV.

La gestione delle popolazioni delle specie cacciabili attuata nelle AFV è tesa ad un prelievo conservativo, spostando sempre più l'equilibrio dai ripopolamenti artificiali alla produzione naturale e consente anche un significativo irradiazione della piccola selvaggina stanziale nei territori limitrofi.

I concessionari delle AFV instaurano un patto concreto con gli agricoltori le cui proprietà sono incluse nel perimetro aziendale secondo modalità basate su un rapporto immediato e diretto che riguarda sia la prevenzione che il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, sgravando l'ente pubblico da questa onerosa incombenza.

Infine non va dimenticato il contributo occupazionale (guardiacaccia e tecnici faunistici) e l'indotto economico derivante dall'uso plurimo, non solo venatorio, delle realtà aziendali attraverso l'offerta di una ricettività turistica orientata alla diffusione della cultura naturalistica.

Confidando che le osservazioni evidenziate trovino attenzione ed accoglimento e manifestando piena disponibilità ad una interlocuzione nei diversi passaggi che porteranno all'approvazione del Piano faunistico in uno spirito di fattiva collaborazione, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE EPS EMILIA ROMAGNA

Dott. Silvano Toso



www.epsitalia.net | lemiliaromagna@epsitalia.net

Associazione Venatoria (D.P.R. 23.12.1978, n. 1942 - G.U. n. 63 del 5.03.1979) cod. 53428NYX Anagr. Naz. delle Ricerche
Via Del Monte 10, 40126 Bologna